



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo 194;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Giustizia, Corpo di Polizia Penitenziaria
Direzione

Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VI - Concorsi – Commissione di cui
all'art.106, comma 3, d.lgs. 443 del 30/10/92, notificato in data [REDACTED], in forza
del

quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, in seguito al giudizio espresso dalla

Commissione medica di II istanza, in quanto è stato giudicato non idoneo con il seguente

Giudizio: “Postumi non stabilizzati di rimozione chirurgica di tatuaggio” art. 123, comma 1,

lett. C;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Premette il ricorrente di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione straordinaria nel Corpo di Polizia Penitenziaria di 375 posti di Allievo Agente e di essere stato sottoposto in data [REDACTED], a seguito dello scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori, alle visite mediche per gli accertamenti dei requisiti di idoneità psico-fisica, previsti dal bando di concorso, conclusi con il giudizio negativo espresso dalla Commissione medica per “Tatuaggi esimenti per sede (visibili con la divisa estiva) art.123 comma 1 Lett. C”;

Precisa che sin dai primi del mese di [REDACTED] aveva intrapreso la rimozione del tatuaggio con tecnica laser Q-SW, come da documentazione in atti e che, giusta certificazione medica proveniente da struttura pubblica, versata in atti, in data [REDACTED]

[REDACTED] la rimozione era ormai ultimata senza residui di pigmento.

Con il ricorso in epigrafe impugna, pertanto, il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio VI-Concorsi, con cui è stato comunicato, in data [REDACTED]

██████████, l'esito degli accertamenti in II istanza recante il giudizio: "Postumi non stabilizzati di rimozione chirurgica di tatuaggio" art. 123 comma 1 Lett. C".

Deduce al riguardo i seguenti articolati motivi in diritto: a) Violazione di legge ex art.123 comma 1 lett. c) d.lgs. 443/1992, attesa la non offensività dei tatuaggi e, comunque, l'assenza di inosservanza dei criteri ivi previsti; b) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità degli accertamenti eseguiti dalla commissione medica.

Chiede, pertanto, in accoglimento degli esposti mezzi, l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti.

L'intimato Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato relazione e documenti; non si sono, invece, costituiti i controinteressati intimati.

La Sezione, con ordinanza n. ██████████ del ██████████, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura selettiva de qua; quindi, alla udienza pubblica del ██████████ fissata per la trattazione di merito con la sopra ricordata ordinanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, è all'esame la legittimità del provvedimento, emesso in sede di accertamento di seconda istanza dei requisiti psico fisici previsti per l'assunzione quale allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, con cui il ricorrente è stato dichiarato "non idoneo" per "Postumi non stabilizzati di rimozione chirurgica di tatuaggio" art. 123, comma 1, Lett. C".

Il ricorso, come preannunciato nella sede cautelare, è fondato.

L'art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (recante l'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), stabilisce che "costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità: ...c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili:

malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”; l'Amministrazione ha poi specificato, con apposita circolare GDAP 0219217 – 2007, riguardante “Uso dei tatuaggi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”, che, alla luce della predetta normativa, “non costituisce causa di inidoneità, sia all'ingresso che alla permanenza nel Corpo, l'esistenza di tatuaggi che siano coperti dall'uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile (salvo il caso disciplinato dal citato art.123, comma 1, lett. c), d.lvo 443/1992: presenza di tatuaggi deturpanti o indici di personalità abnorme riscontrata in sede di assunzione)”.

Dalla lettura delle predette disposizioni e dalla ratio che dalle stesse se ne deduce, emerge che il presupposto di fatto costituito dalla presenza di tatuaggi è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall'arruolamento, quando essi siano collocati “sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme”, ovvero siano per natura o sede “deturpanti” o “indice di personalità abnorme”.

Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525; Tar Lazio, Roma, sez. I quater 15 maggio 2012, n. 4354 e n. 4357); peraltro, la visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l'impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2950).

Tanto precisato, il Collegio rileva che, nel caso in esame, l'esclusione del ricorrente è stata, tuttavia, motivata dall'amministrazione in considerazione della rilevata presenza di postumi a seguito di rimozione chirurgica del tatuaggio.

Dunque, come evidenziato dalla stessa amministrazione, il tatuaggio è stato rimosso prima della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto per

l'accertamento dei previsti requisiti psico - fisici, sicché il tatuaggio ha finito per coincidere con una cicatrice, senza che tuttavia l'Amministrazione abbia motivato il giudizio definitivo di inidoneità rilevando le qualità o caratteristiche della cicatrice come indicate nel predetto art. 123, comma 1, lett. c), che richiede a tali fini che le cicatrici siano "infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione".

Ne deriva che, come rilevato da parte ricorrente, l'atto gravato risulta viziato per erroneità dei presupposti, dovendosi ribadire che la fattispecie in controversia non corrisponde ai parametri normativi rilevanti, atteso che la motivazione sottesa alla inidoneità al servizio di polizia penitenziaria per "postumi non stabilizzati di rimozione chirurgica di tatuaggio..." non rientra tra le cause di inidoneità al servizio ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. c) che, richiedendo a tali fini che le cicatrici rivelino determinate caratteristiche per essere rilevanti ai fini dell'esclusione (ossia, che siano "infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione), esige una specifica motivazione sul punto che, invece, manca del tutto.

In conclusione il ricorso, rivelatosi fondato, deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento impugnato, con ogni effetto in ordine al consolidamento della già disposta ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura da cui è stato escluso illegittimamente.

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, sono a carico del Ministero resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della giustizia resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003,

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.